

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 20 - numero 4353 di Lunedì 19 novembre 2018**

# **Una migliore protezione dei consumatori**

*L'Unione Europea sta sviluppando un pacchetto legislativo intitolato "un nuovo patto a tutela dei consumatori". Vediamo di che si tratta.*

L'Unione Europea sta sviluppando due interventi legislativi, a maggior tutela dei consumatori. Vi è una proposta di direttiva che riguarda una miglior applicazione ed un aggiornamento delle regole europee a protezione dei consumatori ed una seconda proposta di direttiva sulle azioni che possono essere attuate per proteggere gli interessi collettivi dei consumatori.

Questi due documenti legislativi sono stati sottoposti anche all'esame del supervisore europeo per la protezione dei dati personali, Giovanni Buttarelli, che ha elaborato un interessante documento di analisi, che viene presentato agli organi legislativi europei, come opinione.

Tanto per cominciare, il supervisore europeo dà il benvenuto all'intenzione della Commissione di aggiornare le regole esistenti in un'area, dove gli obiettivi sono assai vicini a quelli codificati nei recenti interventi legislativi a protezione dei dati. Egli si rende conto della necessità di coprire l'attuale divario esistente, in maniera da evitare che lo strapotere di alcune aziende, che operano nel settore dei servizi digitali, possa schiacciare i diritti dei consumatori.

Questo intervento legislativo rappresenta quindi una preziosa opportunità per migliorare le leggi a protezione dei consumatori e raddrizzare il presente squilibrio tra gli individui e potenti aziende commerciali.

### **Pubblicità**

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SWGDPR] ?#>

In particolare, il supervisore europeo è condiviso appieno l'idea di estendere l'obiettivo della direttiva 2011/83/EU, per consentire ai consumatori, che ricevono servizi non a fronte di un pagamento specifico, di beneficiare del quadro di protezione offerto da questa direttiva.

I documenti in esame tengono conto delle raccomandazioni che vennero presentate nel 2017 e aboliscono la differenza tra i dati che vengono attivamente e passivamente forniti dai consumatori ai fornitori di contenuti digitali.

Il supervisore europeo tuttavia rileva che le definizioni utilizzate in questa nuova proposta di direttiva potrebbero lasciar credere che un interessato potrebbe "pagare" i servizi resi, consentendo all'azienda coinvolta di utilizzare i suoi dati personali, invece di pagare con denaro.

È questo un problema di grandi dimensioni, che deve essere affrontato e risolto in modo accurato, soprattutto per evitare uno sfruttamento improprio dei dati, più o meno deliberatamente forniti dall'interessato coinvolto.

Ecco perché questo approccio, almeno nella versione proposta, non tiene sufficientemente conto dei diritti fondamentali collegati alla protezione dei dati, in quanto considera i dati personali come un bene di tipo economico.

Il regolamento generale ha già messo a punto un equilibrio tra le circostanze nelle quali il trattamento di dati personali può avvenire in un contesto digitale. La nuova proposta di direttiva deve evitare di promuovere delle interpretazioni, che possano essere interpretate in un modo non allineato con l'impegno dell'Unione europea di proteggere sempre e comunque i dati personali dell'interessato.

Successivamente, il supervisore europeo sottolinea il fatto che il trattamento di dati personali può essere fatto solo nel pieno rispetto dei dettati del regolamento.

Secondariamente, il supervisore ribadisce il fatto che il concetto di sostituire un pagamento in denaro con la fornitura dei propri dati personali potrebbe creare delle situazioni oltremodo delicate, nei confronti dell'interessato coinvolto, in quanto il consenso potrebbe non essere stato rilasciato nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento.

Inoltre, il fatto che l'interessato possa in ogni momento ritirare il suo consenso potrebbe portare a problemi per gestire questa nuova situazione e soprattutto per avviare il processo di eventuale cancellazione dei dati già acquisiti.

Inoltre, il supervisore ricorda che la proposta dovrebbe modificare l'articolo 3 della direttiva 2011/83/EU, stipulando con chiarezza che, in caso di conflitto fra questa direttiva ed il regolamento generale in materia di protezione dei dati personali, quest'ultimo abbia sempre la prevalenza.

D'altro canto, il supervisore apprezza il fatto che sia possibile, con il nuovo schema legislativo, avviare dei processi collettivi di contestazione del comportamento di grandi aziende, perché attualmente i poteri contrattuali di un singolo consumatore sono decisamente insufficienti, nei confronti dei giganti dei contenuti digitali.

In conclusione, il supervisore ritiene che l'applicazione di due diversi meccanismi di tutela degli interessati, eventualmente danneggiati, vale a dire un'azione singola ad un'azione collettiva, potrebbe in futuro creare problemi, che potrebbero essere risolti con una cooperazione più sistematica tra le autorità che proteggono i consumatori e le autorità garanti nazionali.

Sarebbe infine opportuno che venisse anche aggiornato il regolamento sulla cooperazione nella protezione dei consumatori, in modo da migliorare le sinergie fra le leggi a tutela dei consumatori e quelle a tutela dei dati.

**Adalberto Biasiotti**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)